



Roma, 19 OTT. 1999

Art 36

Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

III
Codex s.r.l.
Via Partigiani d'Italia 35
43100 PARMA

Prot. N. 1999/1766

Campo d'azione degli organismi di controllo ai sensi del D.L.vo

OGGETTO: 220/95.

E, p.c.: Alle Regioni e Province
Autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota n. s-2395 del 19 luglio 1999 con la quale codesto organismo, - SOT Sicilia, richiede a questa Amministrazione "una chiara e motivata definizione del campo d'azione degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del Decreto legislativo n. 220/95.

Il Decreto di autorizzazione, rilasciato dalla Scrivente ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 220/95 all'articolo 1 del Decreto, "autorizza l'organismo di controllo ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed agroalimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto richiesta".

In particolare codesto organismo richiede chiarimenti in merito all'applicazione delle norme previste dalla legge n. 283 del 30 aprile 1962 con riferimento, all'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della su citata legge.



*Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

All
.....
.....

Invio
Prot. N. *Posita*

OGGETTO:

In merito ai controlli dei prodotti alimentari, dei locali di preparazione e dei depositi, questi sono demandati agli organismi pubblici a ciò preposti (NAS - Repressione Frodi - ASL). Il ruolo dell'organismo di controllo riguarda soltanto l'accertamento presso l'operatore dei requisiti richiesti dalla disposizione comunitaria e dalla legge sanitaria.

Ciò in quanto la normativa comunitaria sull'agricoltura biologica si muove nell'ambito e nel rispetto della normativa generale che regola l'attività di produzione e commercio.

Da ciò ne discende che l'organismo di controllo qualora non riscontri che le norme sanitarie, di cui alla legge 283/62 predetta, non siano soddisfatte, non può procedere al rilascio della certificazione della produzione "biologica".

Per quanto sopra ha poco senso far riferimento alle disposizioni dell'allegato III del Decreto Le.vo n. 220/95.

IL DIRETTORE GENERALE

A. J. slo